

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2003, n. 0234/Pres.

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 15 maggio 2002, articolo 13, comma 11, volti a promuovere il miglioramento della qualità dei servizi di asili nido gestiti da soggetti privati senza finalità di lucro.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 13, comma 12, determina i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi finalizzati a promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asilo nido di cui al comma 11 della medesima legge e individua specifici indicatori di qualità che danno diritto ad una maggiorazione dei contributi stessi; determina altresì i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi stessi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.

Art. 2

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi gli organismi, le associazioni e gli altri soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscono servizi di asili nido funzionanti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2002, con i requisiti di cui al presente regolamento e che intendano promuovere il miglioramento qualitativo dei propri servizi.

Art. 3

Il servizio di asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio diurno a carattere sociale ed educativo per la prima infanzia volto a favorire lo sviluppo del bambino relativamente agli aspetti psicofisici, cognitivi, affettivi e sociali; supporta il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socio-culturale offrendo ai bambini uguali opportunità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze ambientali e culturali.

Art. 4

Requisiti del servizio di asilo nido

1. Per servizio di asilo nido ai fini del presente Regolamento si intende il servizio, comunque denominato, che comprenda il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio, in possesso, all'atto della domanda di contributo, dei requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'Allegato A al presente Regolamento e dei requisiti strutturali e funzionali, rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio, di cui al Regolamento regionale 17 giugno 1988, n. 0245/ Pres., (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, «Disciplina degli asili nido comunali»), Allegato A (Norme tecniche ed indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali degli asili nido-comunali).

2. Con riferimento ai rispettivi requisiti di cui al regolamento n. 0245/Pres. del 1988, Allegato A, viene stabilita una deroga per le strutture con una ricettività pari o inferiore a 25 bambini, compreso l'aumento di cui all'Allegato A, punto 1, al presente Regolamento:

- a) *al punto A)*: la percentuale massima del 35% riferita alla superficie coperta si intende indicativa;
- b) *al punto D), paragrafo 2), quarto trattino*: è tollerato uno scarto del 20% sulla superficie utile netta per ogni bambino;
- c) *al punto E) - illuminazione -*: nel rapporto da 1/5 a 1/8 della superficie dei pavimenti in mancanza di precise norme comunali.

Art. 5

Verifica e controllo

1. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei servizi di asilo nido di cui al presente Regolamento, sono garantite dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

2. Ai fini di cui al comma uno le Aziende rilasciano apposita certificazione attestante il profilo igienico-sanitario che provvedono ad inoltrare in copia alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e al Comune in cui i servizi sono situati.

3. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti strutturali e funzionali dei servizi di asilo nido di cui all'articolo 4 del presente Regolamento sono esercitate dai Comuni in cui i servizi sono situati e dagli altri organi di competenza. Gli esiti vengono comunicati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

4. Le attività di verifica e di controllo del rispetto dei requisiti pedagogici ed organizzativi e degli indicatori di qualità sono esercitate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali tramite il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza operante presso la Direzione stessa, mediante controlli ispettivi, anche a campione, in misura non inferiore al 10% dei contributi concessi.

Art. 6

Criteri di ripartizione e di assegnazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi 11 e 12 della legge regionale 13/2002, lo stanziamento annuale di bilancio del relativo capitolo di spesa è suddiviso in:

- a) una quota, pari all'80% dell'intero importo, da destinare all'assegnazione dei contributi in relazione al numero dei bambini accolti;
- b) una quota, pari al 20% dell'intero importo, finalizzata all'assegnazione dei contributi sulla base di specifici indicatori di qualità.

2. La quota di cui al comma uno, lettera a), è utilizzata per l'assegnazione delle risorse, in via provvisoria, sulla base del numero totale dei bambini accolti nell'anno precedente nei servizi gestiti dai soggetti ammessi a contributo, fino ad un massimo di euro 1.200 per bambino.

3. Il numero dei bambini accolti, in relazione al quale è stata disposta l'ammissione a contributo, non potrà superare il numero massimo stabilito per la ricettività della struttura adibita ad asilo nido.

4. Per il primo anno di applicazione il periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione della quota di cui al comma 1, lettera a), per il computo dei bambini accolti è l'ultimo quadrimestre dell'anno solare precedente.

5. La quota di cui al comma 1, lettera b), è assegnata in base ai 6 indicatori di qualità, per un punteggio complessivo massimo di 15 punti per ciascun asilo nido, previsti dall'Allegato B-3 del presente Regolamento, e secondo il punteggio in esso determinato.

6. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota di cui al comma 2 è trasferita all'altra quota.

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda

1. Per il primo anno di applicazione del presente Regolamento i soggetti di cui all'articolo 2 devono presentare la domanda, redatta secondo l'Allegato B, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Per il secondo anno di applicazione la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2004.

Art. 8

Progetti di miglioramento della qualità

1. I beneficiari dei contributi gestori di servizi privi del livello minimo per l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B-3 in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonché privi dell'indicatore e), predispongono progetti volti al raggiungimento degli

stessi ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

2. I beneficiari dei contributi gestori di servizi già in possesso del livello minimo per l'attribuzione del punteggio in ciascuno degli indicatori da a) a d) nonché dell'indicatore e), predispongono progetti di miglioramento della qualità finalizzati al miglioramento dei livelli, al raggiungimento dell'indicatore f), alla sperimentazione di nuovi indicatori di qualità, ai fini della richiesta di erogazione in via anticipata dei contributi concessi sino all'80% dei medesimi.

Art. 9

Erogazione e rendicontazione

1. I contributi sono erogati a seguito della presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una relazione attestante l'attività svolta ed il rispetto degli indicatori di qualità.

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura dell'80%, a seguito della presentazione, entro i termini definiti nel decreto di concessione, del progetto di miglioramento della qualità del servizio di cui all'articolo 8.

3. A seguito della presentazione della rendicontazione, il contributo è liquidato in via definitiva ed eventualmente rideterminato in relazione al numero effettivo dei bambini accolti e alla verifica degli indicatori di qualità.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Requisiti pedagogici ed organizzativi

1. Ricettività

1.1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo dell'asilo nido è stabilita nel numero minimo di 7 e massimo di 40 posti.

1.2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento del servizio prevede, in relazione all'orario di frequenza e alla presenza media dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, un numero di iscrizioni non superiore al 10% dell'effettiva ricettività.

2. Utenza e ammissioni

2.1. L'asilo nido accoglie bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti e non residenti inclusi gli stranieri e gli apolidi; i bambini che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2.2. I soggetti gestori definiscono con il Regolamento i criteri di ammissione al servizio garantendo priorità all'inserimento di bambini disabili e a rischio segnalati dai servizi sociali e sanitari competenti per territorio ed i criteri per la formulazione della graduatoria.

2.3. L'asilo nido, anche in collaborazione con i servizi territoriali competenti, garantisce la piena integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5.2.1992, n. 104 e dall'articolo 6, lettera b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 e successive modifiche e integrazioni, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio- culturale, individuando forme specifiche di collaborazione con gli stessi servizi competenti.

3. Calendario ed orario

3.1. L'asilo nido ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.

3.2. Funziona con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana.

4. Orario di utilizzo del servizio

4.1. L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere inferiore alle 5 ore né superiore alle 8 ore.

4.2. Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative il limite di 8 ore può essere superato.

4.3. Nell'asilo nido in apposito registro vengono giornalmente annotate nelle fasce orarie di utilizzo del servizio le presenze e le assenze dei bambini accolti.

5. Progetto pedagogico

5.1. Annualmente il personale dell'asilo nido predispone il progetto pedagogico esplicitando, in relazione all'età, al gruppo ed alle specificità dei singoli bambini, gli obiettivi educativi, nonché il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati.

6. Rapporti numerici

6.1. L'asilo nido si articola in sezioni distinte per fasce di età dai 3 mesi ai 12 mesi e dai 13 mesi ai 36 mesi nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini, nonché con riguardo all'attività progettata. E' possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, sulla base di specifici progetti pedagogici.

6.2. Il rapporto numerico per sezione nell'asilo nido prevede un educatore ogni 5 bambini iscritti nella fascia di età compresa tra i tre e i dodici mesi; un educatore ogni 7 bambini iscritti nelle fasce di età tra i tredici ed i trentasei mesi.

6.3. Nelle sezioni miste il rapporto numerico è di un educatore ogni 6 bambini iscritti tenendo conto degli orari di permanenza.

7. Personale

7.1. Nell'asilo nido opera il coordinatore-responsabile, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali.

7.2. L'attività del personale che opera nel servizio si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l'apporto professionale di ciascuno nella predisposizione del progetto pedagogico, nei rapporti con le famiglie, nella verifica dell'organizzazione del lavoro.

7.3. Il coordinatore-responsabile è in possesso del diploma di laurea in pedagogia, o in scienze dell'educazione, o in psicologia, o in scienze della formazione, anche di durata triennale, oppure di diploma di laurea in filosofia con superamento di almeno tre esami relativi a tre discipline psicologiche o pedagogiche, ovvero di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15 e documentata esperienza di lavoro triennale negli asili nido.

7.4. Il personale educativo deve essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla legge regionale 15 marzo 1995, n. 15. Sono ritenuti validi anche il diploma di laurea in pedagogia o in psicologia o in scienze dell'educazione o in scienze della formazione, anche di durata triennale.

7.5. Il personale addetto ai servizi generali garantisce la pulizia e la cura generale degli ambienti.

7.6. In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini frequentanti, sono garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

7.7. Le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale operante nell'asilo nido ed i relativi nominativi e profili professionali vengono giornalmente annotate in apposito registro.

7.8. Al personale dipendente il soggetto gestore applica il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento.

8. Formazione permanente

8.1. I soggetti gestori garantiscono al personale educativo una formazione permanente da attuarsi annualmente su argomenti riguardanti la prima infanzia.

9. Informazione e partecipazione delle famiglie

9.1. Per assicurare l'informazione alle famiglie sugli aspetti amministrativi e organizzativi, sul progetto pedagogico e sul programma educativo e la partecipazione delle famiglie a momenti di scambio di informazioni e di riflessione condivisa con il personale sull'andamento del percorso educativo sono previste comunicazioni e informazioni scritte e sono stabiliti incontri e colloqui prima dell'inserimento e durante la frequenza del bambino nell'asilo nido.

9.2. Il Regolamento del servizio stabilisce le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie.

10. Regolamento

10.1. L'asilo nido è dotato di un Regolamento interno quale strumento di informazione e di trasparenza.

10.2. Il Regolamento interno, cui è data massima diffusione alle famiglie, fissa le seguenti caratteristiche relative al singolo servizio: la capacità ricettiva, i criteri di ammissione al servizio ed i criteri per la formulazione della graduatoria, la programmazione educativa ed organizzativa, le rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza, le modalità previste per garantire l'informazione e la partecipazione delle famiglie.

11. Assicurazioni

11.1. I soggetti gestori provvedono alla copertura assicurativa del personale e degli utenti.

12. Informazione all'utenza

12.1. Ogni asilo nido privato è dotato di un apposito Albo quale strumento di informazione e di trasparenza finalizzato alla tutela degli utenti cui va data la massima visibilità e accessibilità per la consultazione.

12.2. All'Albo è affissa la seguente documentazione: il Regolamento interno, il progetto pedagogico, il programma educativo, il calendario ed orario di apertura del servizio, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nell'asilo nido, il menù approvato dalla locale Azienda sanitaria, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza.

Presentare una domanda per ogni asilo nido

ALLEGATO B

marca da
bollo
(se esenti
indicare
estremi di
esenzione)

MODELLO DI DOMANDA

Il/La sottoscritto/a.....in qualità di legale
rappresentante di (denominazione del soggetto gestore dell'asilo
nido)....., con
sede in (città e provincia).....
(indirizzo).....tel. n.

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'articolo 13, comma 11 della legge regionale
15.5.2002, n. 13 per il miglioramento della qualità del servizio di asilo nido (indicare la
denominazione)..... con sede in (città e provincia)
.....(indirizzo).....
tel. n.....

Dichiara di essere disponibile a fornire alla Regione le informazioni ritenute necessarie alla
verifica dei requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali del servizio offerto;

Distinti saluti

Data

Firma del legale rappresentante

Allega i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione come da modello B-1;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello B-2;
- allegato B-3 relativo agli indicatori di qualità;
- progetto pedagogico;
- regolamento interno di funzionamento;
- bilancio preventivo dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente
riferito al servizio di asilo nido;
- atto costitutivo e statuto del soggetto gestore;
- la descrizione della tipologia di servizi offerti nella stessa struttura, qualora presenti;
- le modalità di accreditamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a, (nome, cognome)....., nato/a
 a (luogo)..... (provincia)..... il....., residente a
 (luogo)..... (provincia)..... in via (indirizzo)
 n.....

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE,
 DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445
 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

- a. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- b. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- c. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

(in caso di cooperativa)

Dichiara inoltre che la cooperativa rappresentata è iscritta al Registro regionale delle cooperative istituito ai sensi della l.r. 20.11.1982, n. 79 (indicare estremi).....

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data) _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a, (nome, cognome)....., nato/a
 a (luogo)..... (provincia)..... il....., residente a
 (luogo).....(provincia).....in via (indirizzo)

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE,
 DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. N. 445
 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

1. con riferimento all'ente gestore:

- che non ha finalità di lucro;
- (nel caso di cooperativa):
 - ha adottato il regolamento di cui alla L. 142/2001
 - non ha adottato il regolamento di cui alla L. 142/2001

2. con riferimento alla struttura o alla quota parte della struttura adibita ad asilo nido:

- la ricettività dello spazio ad uso esclusivo dell'asilo nido è pari a (numero).....bambini;
 con riferimento all'Allegato A, punto 1.2., del regolamento approvato con DPR n. dd. , sono ammesse maggiori iscrizioni per (numero)..... bambini;
- è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio di cui all'art. 4 del regolamento approvato con DPR n. dd. ;
- è in possesso della certificazione dell'ASS competente attestante gli aspetti igienico-sanitari degli ambienti e l'approvazione del menù e relative grammature per quattro settimane di cui all'art. 5 del regolamento approvato con DPR n. dd. ;

3. con riferimento al servizio di asilo nido:

- il numero dei bambini accolti dalal (*) è stato di (numero)
- era funzionante alla data di entrata in vigore della l.r. 13/2002;
- il servizio comprende il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio;
- è in possesso dei requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'Allegato A del regolamento approvato con DPR n. dd.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96, CHE I DATI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data) _____

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO O VERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

(*) Per bambino accolto si intende il bambino iscritto al servizio, frequentante e segnato nel registro quale presente o assente. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il numero viene calcolato nel seguente modo:

bambini ritirati dal 2.9.2002 al 31.12.2002+
 nuovi accolti dal 2.9.2002 fino al 31.12.2002

con evidenziate le fasce di utilizzo del servizio per ogni bambino accolto.

Per il secondo anno di applicazione si farà riferimento alle date del 1.1.2003 e del 31.12.2003.

INDICATORI DI QUALITA'

(Art. 6 del regolamento approvato con DPR Reg n. dd.)

(Compilare un modello per ogni nido mettendo una crocetta sotto alle relative risposte e tenendo come periodo di riferimento l'anno scolastico)

a) tempo dedicato al coordinamento pedagogico

I coordinatori-responsabili dedicano settimanalmente all'attività pedagogica-organizzativa di ciascun nido un tempo pre-definito e retribuito:

da 3 fino a 7 ore

Da 8 fino a 15 ore

Da 16 o più ore

punti: 0.50 1.50 3**b) stabilità del personale educativo:**

Viene garantita la continuità educativa del servizio attraverso l'utilizzo di una percentuale di personale educativo dipendente e non, con un contratto di durata almeno di un anno?:

Sì, dal 60% al 79% dell'organico

Sì, pari o superiore all'80% dell'organico

punti: 1.50 3**c) ore lavorative dedicate all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, alla gestione sociale, all'aggiornamento:**

E' previsto per il personale educativo un tempo lavorativo preventivamente definito e retribuito dedicato ad incontri per la messa a punto e la condivisione del progetto pedagogico tra operatori e fra operatori e famiglie?:

Sì = 8 ore

Sì = 12 ore

Sì > 12 ore

punti: 1 1.50 3**d) ore lavorative dedicate al progetto pedagogico:**

Nell'arco dell'anno scolastico per il personale educativo è previsto un tempo lavorativo settimanale preventivamente definito e retribuito dedicato esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla gestione sociale (es.: rapporti con le famiglie, con il territorio, continuità...), alla formazione e all'aggiornamento?:

Sì = 2 ore

Sì = 3 ore

Sì > 3 ore

punti: 0.50 1 2**e) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido:**

Il personale addetto ai servizi generali svolge prevalentemente la sua attività lavorativa durante l'orario di apertura dell'asilo nido all'utenza?:

Sì

punti: 1**f) pasti confezionati nella struttura:**

I pasti vengono cucinati nella struttura che ospita l'asilo nido?:

Sì

punti: 3